



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GABRIELE D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI Anno Accademico 2020/2021

Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 932/2020 del 24/07/2020

Sommario

SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
1.2 - DEFINIZIONI	4
1.3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
SEZIONE 2. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	6
2.1 – PRINCIPI APPLICATIVI.....	6
2.2 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (PER LE PRESTAZIONI EROGATE NELL’AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ISEE-U) - DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.....	6
2.2.1 - Termini di presentazione della DSU per richiedere l’ISEE-U	7
2.2.2 – ISEE-U - Casi particolari.....	8
2.3 – SISTEMA CONTRIBUTIVO.....	10
2.3.1 Principi e criteri.....	10
2.3.2 Struttura del sistema e Calcolo del contributo	12
2.3.3 Criteri di valutazione in Ateneo dei requisiti di merito ex Legge 232/2016.....	16
2.3.4 Casi particolari.....	16
2.3.5 Composizione della contribuzione, maggiorazioni e modalità di versamento.....	17
2.4 – STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ALL’ESTERO.....	20
2.4.1 Studenti con <i>status</i> di rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria	21
SEZIONE 3. ESONERI E RIDUZIONI	22
3.1 – NORME GENERALI	22
3.2 – ESONERI TOTALI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OMNICOMPENSIVO.....	22
3.3 – ESONERI PARZIALI DAL PAGAMENTO E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO OMNICOMPENSIVO.....	24
SEZIONE 4. ONERI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI A RICHIESTA E PER MAGGIORAZIONI.....	26

4.1 – CONTRIBUTO DI RICOGNIZIONE (Studenti che interrompono gli studi per almeno un anno accademico).....	26
4.2 – ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA	26
SEZIONE 5. ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE.....	28
5.1 – CORSI MASTER.....	28
5.2 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE, PREPARAZIONE ESAME DI STATO.....	29
5.3 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2019/2020.....	30
5.4 – CORSI SINGOLI.....	32
5.5 – DOTTORATI DI RICERCA.....	32
5.6 – CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE	33
SEZIONE 6. DISPOSIZIONI FINALI.....	35
6.1 – CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI.....	35
6.2 - NORME FINALI.....	35
ALLEGATI AL REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI.....	36

SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, le modalità per la determinazione della contribuzione studentesca e i criteri per la concessione di esoneri e riduzioni a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Laurea Magistrale presenti nell'Offerta Formativa dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara (di seguito: Ud'A o Ateneo), nonché gli importi dovuti per l'iscrizione a Corsi singoli, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca e Master universitari.

1.2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) Crediti Formativi Universitari (CFU): strumento per la misurazione della quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai Corsi di studio. Essi si acquisiscono mediante il sostenimento di una prova di verifica stabilita dal Regolamento didattico del Corso di studio di riferimento.
- b) durata normale del Corso: numero di anni previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, Laurea Magistrale a C.U. e Laurea Magistrale necessari per il conseguimento del titolo finale. A tale concetto di durata normale va aggiunto quello di durata normale + 1 utilizzato dalla legge L. 232/2016 ai fini della applicazione delle agevolazioni contributive ivi previste. In caso di iscrizione ad un Corso di Studio con riconoscimento di carriera pregressa (con abbreviazione di corso) la durata normale del Corso di iscrizione si riduce: ad esempio nel caso in cui uno studente venga ammesso ad un Corso di laurea triennale direttamente al secondo anno la durata normale del proprio percorso sarà pari a 2 e non a 3 anni;
- c) studente: chi è immatricolato o iscritto ai Corsi di Studio dell'Ateneo;
- d) studente in corso: ai fini della fruizione della contribuzione agevolata, studente iscritto entro la durata normale del corso aumentata di un anno;
- e) studente fuori corso: ai fini della fruizione della contribuzione agevolata, studente iscritto oltre la durata normale del corso aumentata di un anno;
- f) studente attivo: studente che compie atti di carriera con acquisizione del numero di CFU previsti dalla Legge 232/2016 per usufruire delle agevolazioni contributive;
- g) studente non attivo: studente che non compie atti di carriera con acquisizione del numero di CFU previsti dalla Legge 232/2016 per usufruire delle agevolazioni contributive;
- h) anni di corso: numero di anni di iscrizione al Corso di studio (al quale lo studente è iscritto), compresi gli eventuali anni di ripetenza o di "fuori corso" anche intermedi;
- i) ISEE-U: Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario;
- j) contribuzione studentesca: ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli studenti.

1.3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni della seguente normativa:

- D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;
- Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 *“Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* art. 1, commi 252 – 267;
- Decreto Ministeriale n. 62 del 6 maggio 2020 *“Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2020/2021”*;
- Decreto Ministeriale n. 234 del 26 giugno 2020 *“Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali”*;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020.

Restano regolate dai rispettivi ordinamenti le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

SEZIONE 2. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

2.1 – PRINCIPI APPLICATIVI

Ai sensi della Legge 232/2016 gli studenti partecipano alla copertura dei costi e dei servizi erogati dall'Ateneo attraverso il pagamento dei contributi universitari.

La contribuzione studentesca è onnicomprensiva e copre annualmente parte dei costi dei servizi erogati dall'Ateneo -compresa l'assicurazione infortuni - e quelli concernenti lo svolgimento delle pratiche amministrative (immatricolazioni, rinnovo iscrizioni, piani di studio, ecc.), fatta eccezione per i costi derivanti da servizi prestati su richiesta degli studenti per esigenze individuali.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 gli studenti contribuiscono anche ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio destinata all'Azienda D.S.U. di Chieti-Pescara.

Per fruire dei servizi erogati dall'Ateneo e compiere atti di carriera (frequenza obbligatorie alle lezioni ove prevista, prenotazione agli appelli, trasferimento presso altra Università o passaggio ad altro Corso di studio, richiesta di certificazioni, iscrizione all'esame di laurea, ecc.) è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di immatricolazione/rinnovi iscrizione relativi a tutti gli anni di iscrizione fino a quello corrente.

Per le disposizioni concernenti le modalità e i termini di scadenza delle procedure di immatricolazione e di rinnovo iscrizione si rinvia al Manifesto degli Studi per l'Anno Accademico 2020/2021.

2.2 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (PER LE PRESTAZIONI EROGATE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ISEE-U) - DPCM 159/2013 e ss.mm.ii

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la capacità economica ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto da ciascun componente del nucleo familiare del richiedente.

L'ISEE calcolato per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario (di seguito ISEE-U) è indispensabile per ottenere la riduzione del contributo dovuto rispetto all'importo massimo previsto. Esso può essere richiesto dagli studenti di cittadinanza italiana o straniera il cui nucleo familiare risiede, produce redditi e possiede patrimoni in Italia.

Per ottenere l'ISEE-U è necessario sottoscrivere -presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o direttamente all'INPS (anche online) un documento denominato "Dichiarazione Sostitutiva Unica" (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del familiare.

N.B.: La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento (D.L. 101/2019, art. 7).

L'Ateneo provvede alla acquisizione diretta delle Attestazioni ISEE-U mediante prelievo telematico dei dati concernenti la situazione economica e patrimoniale dichiarati nella DSU e confluiti nella banca dati INPS. Il prelievo viene effettuato dietro autorizzazione resa dallo studente a conclusione delle operazioni di immatricolazione/iscrizione effettuate sul sistema UdA Online.

Le DSU e conseguenti Attestazioni ISEE-U sono considerate valide solo se riferite all'anno solare di effettiva immatricolazione o rinnovo iscrizione: in caso di immatricolazione o rinnovo iscrizione effettuate entro il 31 dicembre 2020 verranno prelevate le Attestazioni valide sino a tale data; per immatricolazioni o rinnovi iscrizioni effettuate dopo il 31.12.2020 verranno prelevate esclusivamente Attestazioni ISEE-U rilasciate dietro DSU presentate entro il 31 gennaio 2021.

Qualora l'ISEE-U non risulti reperibile nella banca dati INPS al momento della **fatturazione degli importi contributivi agevolati di 2^a rata - novembre 2020** - lo studente verrà automaticamente assoggettato al pagamento dell'importo massimo di contribuzione prevista dal presente Regolamento.

NON si procederà al prelevamento telematico dalla banca dati INPS delle Attestazioni ISEE-U che risulteranno con annotazione di omissione/difformità e/o con la dicitura “non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio”.

La presenza delle suddette anomalie comporterà la fatturazione automatica della contribuzione nella misura massima prevista dal Regolamento.

Lo studente avrà evidenza della irregolarità nella propria area riservata.

N.B. Le eventuali difformità o irregolarità vanno rettificate entro e non oltre i 10 giorni lavorativi previsti dalla Circolare INPS n. 171 del 18.12.2014. In alternativa andrà presentata nuova DSU entro e non oltre il 31.01.2021 quale ultima data di possibile immatricolazione/rinnovo iscrizione all'A.A. 2020/2021.

2.2.1 - Termini di presentazione della DSU per richiedere l'ISEE-U

Per non incorrere nella assegnazione d'ufficio del contributo massimo lo studente che intende ottenere la graduazione della contribuzione **deve sottoscrivere la DSU prima** della presentazione della domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione.

Per le immatricolazioni e i rinnovi di iscrizione effettuati entro l'anno 2020 lo studente interessato a pagare il contributo universitario agevolato dovrà sottoscrivere la **DSU per l'anno 2020 valida fino al 31/12/2020.**

Per le immatricolazioni e i rinnovi di iscrizione effettuati dal 1° al 31 gennaio 2021 la DSU deve essere riferita all'**anno 2021** e va presentata **entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2021**¹ da considerarsi valevole anche per gli studenti laureandi in sessione straordinaria in vista di successiva immatricolazione o di eventuale rinnovo iscrizione.

La compilazione della DSU in tempo utile alla immatricolazione o rinnovo iscrizione **entro il termine ordinario del 5 novembre 2020** consente l'applicazione del contributo corrispondente al reddito definito nell'Attestazione ISEE-U **senza incorrere nelle maggiorazioni per ritardata presentazione** della DSU e/o per ritardata immatricolazione/iscrizione.

¹ Il Sistema di Iscrizione online viene chiuso improrogabilmente il 31/01/2021.

La richiesta dell'attestazione ISEE-U nel periodo 6 novembre 2020 – 31 gennaio 2021 comporta l'attribuzione di una maggiorazione per dichiarazione tardiva pari ad € 30,00.

BORSE DI STUDIO ADSU

Gli studenti interessati a partecipare al concorso bandito dall'ADSU di Chieti/Pescara per l'assegnazione delle borse di studio a.a. 2020/2021 dovranno necessariamente presentare la Dichiarazione Unica Sostitutiva finalizzata al rilascio dell'attestazione ISEE 2020 valida per prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolgendosi al CAF o agli altri soggetti abilitati **entro e non oltre il termine dell'8 settembre 2020**.

[LINK al sito dell'ADSU CHIETI](#)

2.2.2 – ISEE-U - Casi particolari

▪ ISEE-U parificato studenti con redditi e/o patrimoni all'estero

L'ISEE-U parificato è adottato nei casi in cui non è possibile procedere al calcolo ISEE per l'Università ottenibile quando si possiedono redditi in Italia.

L'ISEE-U parificato va presentato:

- a) dagli studenti italiani residenti all'estero;
- b) dagli studenti stranieri con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d'origine con redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero;
- c) dagli studenti stranieri residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 6.500 (studente non autonomo) e con nucleo familiare residente all'estero.

Per ottenere l'ISEE-U parificato gli studenti con redditi e/o patrimoni all'estero possono rivolgersi ad un CAF di propria scelta o ad uno di quelli convenzionati con l'Ateneo fruendo, in questo caso, della gratuità del servizio. L'elenco dei CAF convenzionati sarà reso disponibile sul Portale UdA nelle pagine dedicate al Manifesto degli Studi dell'Anno Accademico 2020/2021.

La DSU necessaria all'ottenimento dell'ISEE-U parificato va presentata prima della domanda di immatricolazione/iscrizione ed entro i termini indicati al paragrafo 2.2.1 per la generalità degli studenti.

In assenza di Attestazione ISEE-U parificato, al momento della immatricolazione/iscrizione allo studente sarà assegnato d'ufficio il contributo dovuto in base al paese di provenienza (vedi paragrafo 2.4 del presente Regolamento).

▪ ISEE corrente

Ottenuta l'attestazione ISEE-U, qualora non rifletta la reale situazione economica e patrimoniale dello studente o del suo nucleo familiare a causa di eventi avversi che comportino rilevanti variazioni del reddito, sarà possibile presentare una nuova DSU ai fini del calcolo dell'ISEE corrente prodotto ai sensi dell'art 9 del DPCM n. 159 del 5/12/2013.

La variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare dovrà essere superiore almeno del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE-U precedentemente calcolato.

L'ISEE corrente va richiesto al CAF o all'INPS entro gli stessi termini previsti per la compilazione della DSU necessaria all'ottenimento dell'ISEE-U e consegnato o trasmesso (anche via e mail) alla Segreteria studenti di riferimento.

▪ **ISEE-U Studenti laureandi**

A. Lo studente “laureando” in sessione autunnale 2019/2020 **che consegua il titolo** e si immatricoli ad un Corso di Laurea Magistrale **entro l'anno 2020** potrà:

- a1. presentare la DSU entro il 31.12.2020 senza essere soggetto al pagamento della maggiorazione per ritardata presentazione dell'ISEE-U (o ISEE corrente);
- a2. presentare la DSU entro il 31.01.2021 con applicazione della maggiorazione per ritardata presentazione dell'ISEE-U (o ISEE corrente);

B. Lo studente “laureando” in sessione straordinaria 2019/2020 **che consegua il titolo** e si immatricoli ad un Corso di Laurea Magistrale **dovrà disporre di Attestazione ISEE-U (o ISEE corrente) 2021** entro la data di immatricolazione.

C. Lo studente “laureando” in sessione autunnale 2019/2020 che **non consegua il titolo**, sia ancora in debito di esami e rinnovi l'iscrizione **entro l'anno 2020** potrà:

- c1. presentare la DSU entro il 31.12.2020 senza essere soggetto al pagamento della maggiorazione per ritardata presentazione dell'ISEE-U (o ISEE corrente);
- c2. presentare la DSU entro il 31.01.2021 con applicazione della maggiorazione per ritardata presentazione dell'ISEE-U (o ISEE corrente);

D. Lo studente “laureando” in sessione straordinaria 2019/2020 **non consegua il titolo** sia ancora in debito di esami e rinnovi l'iscrizione **dovrà disporre di Attestazione ISEE-U (o ISEE corrente) 2021** entro la data di rinnovo iscrizione.

La mancata presentazione della DSU e la indisponibilità dell'Attestazione ISEE-U o ISEE corrente entro i termini previsti comporterà l'assegnazione d'ufficio dell'importo massimo di contribuzione

▪ **ISEE-U Studenti in debito del solo esame finale (“tesisti”)**

Lo studente che non avendo conseguito il titolo finale entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2019/2020 sia in debito del solo esame di laurea può rinnovare l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno accademico 2020/2021 senza maggiorazioni per ritardata iscrizione ed è tenuto al pagamento della 1^ e 2^ rata di iscrizione; in caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria di laurea dell'A.A. 2020/2021, sarà tenuto a corrispondere - entro 10 giorni dalla conclusione della predetta sessione straordinaria- anche la III^ rata di iscrizione senza alcuna maggiorazione.

Ove intenda fruire della contribuzione agevolata **dovrà disporre di Attestazione ISEE-U (o ISEE corrente)** in corso di validità **al momento del rinnovo iscrizione**.

Disattivata al 31 gennaio 2021 la relativa procedura online, la richiesta di rinnovo iscrizione e l'Attestazione ISEE-U dovranno essere consegnate in copia cartacea presso la Segreteria Studenti di riferimento.

▪ **Studente indipendente**

In applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/13, lo studente che non risiede con almeno uno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare di origine e richiedere l'attestazione ISEE-U in cui compaia senza i genitori se alla data di sottoscrizione della DSU ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine -in alloggio non di proprietà di un suo membro- da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione/iscrizione;

b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato -non prestato alle dipendenze di un familiare- fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni e non inferiori a 6.500,00 euro annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente viene presa in considerazione la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare convenzionale.

Tale regola non trova applicazione se lo studente vive in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili ex art. 5 del DPR. 223/1989), ad eccezione del caso in cui risulti coniugato o fiscalmente a carico di altre persone. La convivenza anagrafica deve essere dichiarata presso l'ufficio anagrafe del Comune dove il richiedente intende stabilire la residenza.

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Lo studente che non soddisfi i requisiti di cui sopra anche considerati i redditi del coniuge, verrà integrato nel nucleo familiare d'origine senza il coniuge.

2.3 – SISTEMA CONTRIBUTIVO

2.3.1 Principi e criteri

Il sistema contributivo adottato dall'Ateneo applica i criteri di calcolo previsti dalle disposizioni della Legge 232/2016 che ha introdotto la cd. NO TAX AREA² per gli studenti che presentino determinati requisiti di reddito e di merito e la previsione di ulteriori agevolazioni per gli studenti in possesso di condizione economico-patrimoniale fino a 30.000 euro, nonché le disposizioni del D.M. n. 234 del 26 giugno 2020 che ha esteso l'esonero totale e parziale dal contributo omnicomprendente annuale.

² Soglia di reddito al di sotto della quale gli studenti universitari beneficiano di esonero totale, fatto salvo l'obbligo di pagare l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

▪ **Normativa vigente e applicazioni di Ateneo**

Matricole e Studenti iscritti entro durata normale + 1		
Art. 1, commi 255-256 Legge 232/2016	Art. 1, comma 1, lett. a) D.M. 234/2020	Sistema contributivo di Ateneo
ISEE da 0,00 a € 13.000,00	ISEE da 0,00 a € 20.000,00	ISEE da 0,00 a € 20.000,00
Matricole: esenzione totale per il solo ISEE-U		
Iscritti 2° anno: esenzione totale per ISEE-U + merito (almeno 10 CFU entro il 10/8 del primo anno di corso)		
Iscritti dal 3° anno fino alla durata normale +1: esenzione totale per ISEE-U + merito (almeno 25 CFU entro il 10/8 dell'anno precedente)		

Matricole e Studenti iscritti entro durata normale + 1		
Art. 1, comma 257 Legge 232/2016	Art. 1, comma 1, lett. b) D.M. 234/2020	Sistema contributivo di Ateneo
ISEE da 13.000,00 a € 30.000,00		<u>ISEE da 20.000,00 a € 40.000,00</u>
Matricole: contributo annuale max 7% della quota ISEE-U eccedente 13.000,00 €		Matricole: contributo annuale pari al 4,5% della quota ISEE-U studente eccedente 20.000,00 €
Iscritti 2° anno: contributo annuale max 7% della quota ISEE-U eccedente 13.000,00 € + merito (almeno 10 CFU entro il 10/8 del primo anno di corso)		Iscritti 2° anno: contributo annuale pari al 4,5% della quota ISEE-U studente eccedente 20.000,00 € + merito (almeno 10 CFU entro il 10/8 del primo anno di corso)
Iscritti dal 3° anno fino alla durata normale +1: contributo annuale non superiore al 7% della quota ISEE-U eccedente 13.000,00 € + merito (almeno 25 CFU entro il 10/8 dell'anno precedente)		Iscritti dal 3° anno fino alla durata normale +1: contributo annuale pari al 4,5% della quota ISEE-U studente eccedente 20.000,00 € + merito (almeno 25 CFU entro il 10/8 dell'anno precedente)
ISEE da € 30.000,00 in poi		<u>ISEE da € 40.000,00 a € 60.000,00</u>
Libera determinazione da parte degli Atenei		contributo annuale pari al 4,5% di € 40.000,00-20.000,00+5% della quota ISEE-U studente eccedente € 40.000,00. Per gli studenti in corso inattivi applicazione di un coefficiente pari a 1,35

Studenti iscritti oltre durata normale +1		
Art. 1, comma 258 Legge 232/2016	Art. 1, comma 1, lett. c) iii D.M. 234/2020	Sistema contributivo di Ateneo
ISEE da € 0,00 a 13.000,00		<u>ISEE da 0,00 a € 20.000,00</u>
contributo minimo di 200,00 € se in possesso di almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10/8 dell'anno precedente la relativa iscrizione		Contributo minimo di € 320,00 se in possesso di almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10/8 dell'anno precedente la relativa iscrizione
ISEE da 13.000,01 a €30.000,00	ISEE da 0,00 a €30.000,00	<u>ISEE da 20.000,00 a € 40.000,00</u>
contributo degli studenti in corso aumentato del 50% se hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10/8 dell'anno precedente la relativa iscrizione		contributo annuale pari al 4,5% della quota ISEE-U studente eccedente € 20.000,00. Per gli studenti fuori corso attive e per quelli inattivi applicazione di un coefficiente pari, rispettivamente, a 1,45 e 1,55
ISEE da € 30.000,00 in poi		<u>ISEE da € 40.000,00 a € 60.000,00</u>
Libera determinazione da parte degli Atenei		contributo annuale pari al 4,5% di € 40.000,00-20.000,00+5% della quota ISEE-U studente eccedente € 40.000,00. Per gli studenti fuori corso attivi e per quelli inattivi applicazione di un coefficiente pari, rispettivamente, a 1,45 e 1,55

2.3.2 Struttura del sistema e Calcolo del contributo

Per il calcolo del contributo omnicomprensivo gli studenti sono suddivisi in due macro categorie:

- studenti iscritti **entro** la durata normale del corso + 1 anno;
- studenti iscritti **oltre** la durata normale del corso + 1 anno³.

Nell'ambito di ciascuna delle due categorie gli studenti sono distinti in:

- **studenti attivi**, ossia in possesso dei seguenti requisiti di merito:
 - conseguimento di 10 CFU nel periodo 10 agosto anno⁻¹ - 10 agosto anno per gli iscritti al secondo anno in corso;
 - conseguimento di 25 CFU nel periodo 10 agosto anno⁻¹ - 10 agosto anno per gli iscritti dal terzo anno fino alla durata normale + 1.
- **studenti inattivi** ossia non in possesso dei predetti requisiti.

Il possesso di una valida Attestazione ISEE-U o ISEE Corrente, unitamente ai requisiti di reddito e/o di merito consente di ottenere la graduazione del contributo omnicomprensivo massimo mediante l'applicazione dei criteri e delle formule illustrate nelle Tabelle 1, 2 e 3.

³ Il numero degli anni di iscrizione rispetto alla durata normale del Corso di studi viene calcolato dall'anno accademico di immatricolazione in Ateneo al corso di studio al quale è iscritto lo studente.

La **Tabella 1** è relativa ai criteri e alle formule di calcolo per la determinazione del contributo dovuto dagli studenti in corso fino alla durata normale + 1, iscritti a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a C.U. e Laurea Magistrale ad eccezione del Corso di L.M. a C.U. in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Tabella 1	ISCRITTI IN CORSO FINO A DURATA NORMALE + 1	
	GRUPPO 1 - STUDENTI IN CORSO ATTIVI	GRUPPO 2 - STUDENTI IN CORSO INATTIVI
CONTRIBUTO	- Matricole con solo requisito di reddito (se presente ISEE-U) - Iscritti in corso anni successivi al 1° con ≥ 10 CFU al 2° anno e ≥ 25 CFU dal 3° anno in poi (Legge 232/2016, art. 1, commi 255 e 256) acquisiti nel periodo 11 agosto anno ⁻¹ - 10 agosto anno	- Iscritti in corso anni successivi al primo con < 10 CFU al 2° anno e < 25 CFU dal 3° anno in poi (Legge 232/2016, art. 1, commi 255 e 256) acquisiti nel periodo 11 agosto anno ⁻¹ - 10 agosto anno
Contributo minimo	€ 0,00	€ 300,00
Contributo massimo	€ 2.000,00	€ 2.700,00
E' dovuto in casi di ISEE-U superiore a 60.000,00 euro o in caso di assenza di ISEE-U	Formula di calcolo del contributo dovuto	Formula di calcolo del contributo dovuto
	formula applicata nella fascia 20.000 - 40.000: $(\text{ISEE Studente} - 20.000,00) * 0,045$	formula applicata nella fascia 20.000 - 40.000: $(\text{ISEE Studente} - 20.000,00) * 0,045 * 1,35$
	formula applicata nella fascia 40.000 - 60.000: $(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE Studente} - 40.000,00) * 0,05$	formula applicata nella fascia 40.000 - 60.000: $[(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE Studente} - 40.000,00) * 0,05] * 1,35$

Per il Corso di L.M. a C.U. in Odontoiatria e Protesi dentaria è valida la **Tabella 2** ove è evidenziata la diversa formula applicata in ragione delle peculiarità del percorso di studi che comporta per l'Ateneo maggiori spese dovute all'acquisto dei materiali necessari alle esercitazioni pratiche professionalizzanti oltre che all'utilizzo di sofisticate strumentazioni.

Tabella 2	ISCRITTI IN CORSO FINO A DURATA NORMALE + 1 <u>Corso di LM in Odontoiatria e Protesi dentaria</u>	
	GRUPPO 1 - STUDENTI IN CORSO ATTIVI	GRUPPO 2 - STUDENTI IN CORSO INATTIVI
CONTRIBUTO	- Matricole con solo requisito di reddito (se presente ISEE-U) - Iscritti in corso anni successivi al 1° con ≥ 10 CFU al 2° anno e ≥ 25 CFU dal 3° anno in poi (Legge 232/2016, art. 1, commi 255 e 256) acquisiti nel periodo 11 agosto anno ¹ - 10 agosto anno	- Iscritti in corso anni successivi al primo con < 10 CFU al 2° anno e < 25 CFU dal 3° anno in poi (Legge 232/2016, art. 1, commi 255 e 256) acquisiti nel periodo 11 agosto anno ¹ - 10 agosto anno
Contributo minimo	€ 0,00	€ 600,00
Contributo massimo E' dovuto in casi di ISEE-U superiore a 60.000,00 euro o in caso di assenza di ISEE-U	€ 2.300,00	€ 3.000,00
	Formula di calcolo del contributo dovuto	Formula di calcolo del contributo dovuto
Immatricolazione	formula applicata nella fascia 20.000 - 40.000: $(\text{ISEE Studente} - 20.000,00) * 0,045 + 100,00$	
	formula applicata nella fascia 40.000 - 60.000: $(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE Studente} - 40.000,00) * 0,05 + 100,00$	
Iscrizione anni successivi al primo	formula applicata nella fascia 20.000 - 40.000: $(\text{ISEE Studente} - 20.000,00) * 0,045 + 300,00$	formula applicata nella fascia 20.000 - 40.000: $[(\text{ISEE Studente} - 20.000,00) * 0,045] * 1,35 + 300,00$
	formula applicata nella fascia 40.000 - 60.000: $(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE Studente} - 40.000,00) * 0,05 + 300,00$	formula applicata nella fascia 40.000 - 60.000: $[(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE Studente} - 40.000,00) * 0,05] * 1,35 + 300,00$

La **Tabella 3**, infine, illustra i criteri e le formule per la determinazione del contributo dovuto dagli studenti iscritti a tutti i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a C.U. e Laurea Magistrale, senza eccezione alcuna, da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno.

Tabella 3	ISCRITTI OLTRE LA DURATA NORMALE + 1 (TUTTI I CORSI DI L E LM)	
	GRUPPO 3 - STUDENTI F.C. ATTIVI	GRUPPO 4 - STUDENTI F.C. INATTIVI
CONTRIBUTO	- Iscritti non in corso con ≥ 25 CFU dal 3° anno F.C. (Legge 232/2016, art. 1, comma 258) acquisiti nel periodo 10 agosto anno-1 - 10 agosto anno	- Iscritti non in corso con < 25 CFU dal 3° anno F.C. in poi (Legge 232/2016, art. 1, comma 258) acquisiti nel periodo 10 agosto anno-1 - 10 agosto anno
Contributo minimo	€ 320,00	€ 340,00
Contributo massimo	€ 2.900,00	€ 3.100,00
E' dovuto in casi di ISEE-U superiore a 60.000,00 euro o in caso di assenza di ISEE-U	Formula di calcolo del contributo dovuto	Formula di calcolo del contributo dovuto
	formula applicata nella fascia 20.000 - 40.000: $[(\text{ISEE Studente} - 20.000,00) * 0,045] * 1,45$	formula applicata nella fascia 20.000 - 40.000: $[(\text{ISEE Studente} - 20.000,00) * 0,045] * 1,55$
	formula applicata nella fascia 40.000 - 60.000: $[(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE Studente} - 40.000,00) * 0,05] * 1,45$	formula applicata nella fascia 40.000 - 60.000: $[(40.000 - 20.000) * 0,045 + (\text{ISEE Studente} - 40.000,00) * 0,05] * 1,55$

Nell'Allegato 1 al presente Regolamento sono riportati, a titolo esemplificativo, gli importi massimi di contributo omnicomprendivo che si determinano applicando le formule riportate nelle Tabelle 1 e 3 per tutti i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a C.U.. Nell'Allegato 2 gli importi massimi dei contributi dovuti dagli studenti iscritti al Corso di LM in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Per gli studenti ricompresi nei Gruppi 1 e 2 (Tabelle 1 e 2) il D.M. 234/2020, art. 1, comma 1, lettera b) ha disposto che per l'Anno Accademico 2020/2021 gli esoneri parziali determinati ai sensi dell'art. 1 comma 257 della Legge 232/2016 devono essere ulteriormente ridotti come indicato nel seguente schema:

ISEE-U (X)	% Riduzione del contributo omnicomprendivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016, ART. 1 comma 257
$20.000 < X \leq 22.000$	80%
$22.000 < X \leq 24.000$	50%
$24.000 < X \leq 26.000$	30%
$26.000 < X \leq 28.000$	20%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

Nell'Allegato 6 al presente Regolamento è disponibile una sintesi delle formule di calcolo previste dal Sistema di contribuzione cui sono stati aggiunti gli elementi per il conteggio della ulteriore riduzione introdotta dal D.M. 234/2020 per l'A.A. 2020/2021.

2.3.3 Criteri di valutazione in Ateneo dei requisiti di merito ex Legge 232/2016

Gli iscritti per la prima volta a seguito di immatricolazione standard beneficiano della riduzione del contributo onnicomprensivo in base al solo requisito del reddito.

Beneficiano della stessa riduzione per il solo requisito di reddito (con attestazione ISEE-U), indipendentemente dall'anno di Corso a cui sono stati ammessi, gli studenti:

- a) provenienti da altro Ateneo;
- b) immatricolati con abbreviazione di corso;
- c) immatricolati a seguito di passaggio di Corso;
- d) iscritti a seguito di interruzione di carriera per almeno un anno che intendono riprendere gli studi.

Negli anni successivi gli studenti in riferimento potranno fruire della contribuzione agevolata solo se in possesso sia del requisito di reddito che di quello di merito.

Gli studenti ripetenti il primo anno di Corso e gli studenti ripetenti il secondo anno di Corso si considerano in possesso dei requisiti di merito se hanno acquisito, rispettivamente, i crediti previsti per il secondo anno in corso e i crediti previsti per il terzo anno in corso entro i termini di cui alla **Sezione 2.3.2.**

Ai fini delle agevolazioni non sono valutati i crediti relativi ad esami convalidati a seguito di riconoscimento, le prove parziali, i moduli di insegnamenti integrati, gli esami sostenuti per insegnamenti inseriti nel piano di studi come “fuori piano”.

Gli esami riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale rientrano nel computo dei requisiti di merito per la fruizione della contribuzione agevolata e vengono registrati alla data di conclusione della mobilità Erasmus

2.3.4 Casi particolari

▪ Studenti con regime a tempo parziale (part-time)

Lo studente ha la possibilità di iscriversi a tempo parziale per conseguire il titolo finale di studio in un periodo di durata superiore a quella normale (per informazioni di carattere generale si rinvia al Manifesto degli Studi e allo specifico Regolamento).

Il contributo onnicomprensivo, calcolato come indicato al paragrafo 2.3.2 del presente Regolamento, è suddiviso nella misura del 50% nelle due annualità di ripartizione del percorso formativo ed è suddiviso in due rate senza possibilità di ulteriore frazionamento.

Lo studente è tenuto ad osservare le modalità e i termini di pagamento stabiliti per lo studente in regime a tempo pieno, comprese le norme in materia di contribuzione agevolata mediante ISEE-U.

L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio (I^a rata) vanno versate nel loro intero importo in ciascun anno di iscrizione.

Ai fini del mantenimento del diritto alla fruizione della contribuzione agevolata sulla base dell'ISEE-U negli anni successivi al primo, il requisito di merito è assolto qualora lo studente maturi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno di riferimento, non meno di 5 CFU per l'iscrizione al secondo anno e non meno di 12 CFU per l'iscrizione ad anni successivi al secondo.

▪ **Studenti rinunciatari o decaduti**

Il beneficio della graduazione del contributo è concesso anche agli studenti rinunciatari o decaduti che si immatricolino successivamente ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale a condizione che risultino rinunciatari o decaduti per una sola volta. In caso contrario lo studente viene immatricolato come studente inattivo. Negli anni successivi gli studenti in riferimento potranno fruire della contribuzione agevolata se in possesso sia del requisito di reddito che di quello di merito.

2.3.5 Composizione della contribuzione, maggiorazioni e modalità di versamento

Il sistema di contribuzione è costituito da una parte di tassazione fissa (tassa di iscrizione) determinata dalla normativa statale e regionale e da una parte variabile (contributo omnicomprensivo annuale) determinata dall'Ateneo.

▪ **Tassa di iscrizione**

L'importo della tassa d'iscrizione (I^a rata), sia per le matricole che per gli studenti che rinnovano l'iscrizione, è fissato in € 156,00 ed è composto da due voci:

- tassa regionale, pari ad € 140,00;
- imposta di bollo, pari ad € 16,00.

Il pagamento della tassa di iscrizione è indispensabile per il perfezionamento dell'immatricolazione e del rinnovo iscrizione.

▪ **Contributo omnicomprensivo annuale**

Il contributo omnicomprensivo annuale è diverso per ciascuno studente ed è variabile in funzione:

- del valore ISEE-U per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (requisiti di reddito);
- dei requisiti di merito acquisiti dallo studente;
- del particolare status dello studente (in corso o meno, a tempo pieno, a tempo parziale, straniero, ecc.);
- del numero di anni di iscrizione;
- del Corso di studi di appartenenza.

Il contributo omnicomprensivo calcolato come indicato nel precedente paragrafo deve essere versato in due rate di pari importo (II^a e III^a rata), fatta salva l'opzione del frazionamento delle due rate in quattro tranches qualora l'importo totale del contributo dovuto sia uguale o maggiore di € 200,00.

Il versamento delle tasse e dei contributi dovuti deve essere effettuato entro le scadenze fissate nel presente paragrafo. Il mancato rispetto delle scadenze determina l'obbligo del pagamento delle relative maggiorazioni.

Le immatricolazioni e i rinnovi di iscrizione agli anni successivi al primo ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo unico sono aperte

a decorrere, rispettivamente, dal 4 e dal 5 agosto 2020.

Nella **Tabella 4** sono riportate le scadenze e le eventuali maggiorazioni dovute per l'Anno Accademico 2020/2021:

Tabella 4		SCADENZE PAGAMENTO RATE DI CONTRIBUZIONE E MAGGIORAZIONI PREVISTE ⁴					
RATA	SCADENZA ORDINARIA	ADEMPIMENTO TARDIVO CON MAGGIORAZIONE		ADEMPIMENTO TARDIVO CON MAGGIORAZIONE		ADEMPIMENTO TARDIVO CON MAGGIORAZIONE	
1 [^] *	05/11/2020 (Tassa Regionale € 140,00 + Imposta di Bollo € 16,00)	DAL 6/11/2020 AL 31/12/2020	50 €	DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	75 €	DAL 01/02/2021 AL 28/02/2022 ⁵	150 €
2 [^]	01/03/2021 (50% contributo annuale)	DAL 2/03/2021	25 €	*La prima rata va versata all'atto dell'immatricolazione o del rinnovo iscrizione. N.B. Qualora le date indicate cadano in giorni festivi, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo. La fatturazione di ciascuna delle rate dovute avviene entro le relative date di scadenza. Il mancato pagamento di una di esse determina la mancata fatturazione della successiva con blocco amministrativo della carriera			
3 [^]	30/04/2021 (50% contributo annuale)	DAL 01/05/2021	25 €				

Per importi uguali o superiori ad € 200,00 è data possibilità di opzione di pagamento in 5 (cinque) rate versate dallo studente alle scadenze indicate nella seguente Tabella 5:

Tabella 5		SCADENZE PAGAMENTO RATE DI CONTRIBUZIONE E MAGGIORAZIONI CON FRAZIONAMENTO					
RATA	SCADENZA ORDINARIA	ADEMPIMENTO TARDIVO CON MAGGIORAZIONE		ADEMPIMENTO TARDIVO CON MAGGIORAZIONE		ADEMPIMENTO TARDIVO CON MAGGIORAZIONE	
1 [^]	05/11/2020 (Tassa Regionale € 140,00 + Imposta di Bollo € 16,00)	DAL 6/11/2020 AL 31/12/2020	50 €	DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	75 €	DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 ⁵	150 €
2 [^]	01/03/2021 (25% contributo annuale)	DAL 2/03/2021	25 €	*La prima rata va versata all'atto dell'immatricolazione o del rinnovo iscrizione. N.B. Qualora le date indicate cadano in giorni festivi, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo. La fatturazione di ciascuna delle rate dovute avviene entro le relative date di scadenza. Il mancato pagamento di una di esse determina la mancata fatturazione della successiva con blocco amministrativo della carriera			
3 [^]	30/04/2021 (25% contributo annuale)	DAL 01/05/2021	25 €				
4 [^]	31/05/2021 (25% contributo annuale)	DAL 01/06/2021	25 €				
5 [^]	30/06/2021 (25% contributo annuale)	DAL 01/07/2021	25 €				

⁴ Le scadenze dei versamenti relativi alle immatricolazioni presso i corsi a numero programmato sono indicate nei rispettivi bandi di ammissione.

⁵ Consentito solo per i rinnovi iscrizione effettuati dall'1/02/2021 al 28/02/2021 previa autorizzazione rettorale. Vedi Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021.

L'opzione va esercitata esclusivamente on line dal 15 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 mediante accesso alla propria pagina personale e selezione della procedura di frazionamento rate appositamente predisposta. Nella stessa pagina saranno successivamente indicate le scadenze delle singole tranches di pagamento elaborate dal Sistema.

N.B. In forza delle disposizioni di cui alla Sezione 2.2.1 – “Termini di presentazione della DSU per richiedere l’ISEE-U” lo studente che **NON PRESENTI** la DSU prima della presentazione della domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione incorre nella assegnazione d’ufficio del contributo massimo.

In tal caso, ove eserciti l’opzione per il frazionamento in cinque rate dell’importo massimo attribuitogli prima della eventuale presentazione tardiva della DSU, il Sistema di gestione ESSE3 terrà conto della opzione di frazionamento e non effettuerà più il prelievo telematico dalla banca dati INPS della Attestazione ISEE-U eventualmente rilasciata.

Qualora intenda far valere l’Attestazione ISEE-U dovrà pertanto consegnare/trasmettere alla Segreteria Studenti di riferimento copia cartacea dell’Attestazione.

▪ **Modalità di versamento**

Gli studenti possono effettuare il pagamento delle tasse e dei contributi relativi al proprio Corso di studio con le seguenti modalità operative

- accesso alla propria area riservata dal menu “MYPAGE” all’indirizzo <https://udaonline.unich.it> del portale di Ateneo;
 - selezione della voce SEGRETERIA – PAGAMENTI; in tale sezione è visualizzato l’importo (la fattura) da pagare ed è possibile scegliere una delle due opzioni del Servizio Pago PA di seguito indicate
- 1) **pagamento immediato:** cliccando sul pulsante "Paga con PagoPA" e selezionando "Carta di credito", o "Bonifico bancario" verranno visualizzati i PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) accreditati in Pago PA (per es. se si seleziona la voce "bonifico bancario" e nella lista è presente il proprio istituto bancario, basterà selezionarlo per procedere al pagamento in home banking);
 - 2) **pagamento differito:** cliccando sul pulsante "Stampa Avviso per PagoPA" e stampando l’avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati (es. Uffici postali, tabaccherie e ricevitorie, ecc.) o uno degli istituti di credito aderenti al sistema PagoPA, reperibili al seguente indirizzo: <https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>

Il pagamento verrà registrato automaticamente nel sistema gestionale nei giorni successivi a quello di effettivo versamento.

N.B. Gli studenti sono tenuti a verificare le condizioni e gli orari di erogazione del servizio di Home Banking da parte della propria banca: molti Istituti di credito non eseguono i pagamenti dopo l’orario di servizio e l’operazione viene presa in carico e contabilizzata il giorno lavorativo seguente. Maggiore attenzione dovrà essere posta per i pagamenti effettuati negli ultimi giorni o il giorno stesso della scadenza: il pagamento effettuato nel giorno di scadenza e/o in orario non di servizio della banca determina il rischio di addebito della maggiorazione per ritardato pagamento da parte dell’Ateneo il cui Sistema di contabilizzazione dei ratei di contribuzione registra la data del giorno di effettiva lavorazione del pagamento da parte della banca.

2.4 – STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ALL'ESTERO⁶

In base al DPCM 159/2013 (articolo 8, comma 5) non è possibile procedere al calcolo ISEE per l'Università in assenza di redditi prodotti e patrimoni posseduti in Italia.

Gli studenti italiani e gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e con redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all'estero, e gli studenti stranieri residenti in Italia con un reddito dal lavoro inferiore a € 6.500 (studente non autonomo) e con nucleo familiare residente all'estero, possono accedere alla graduazione del contributo omnicomprendente attraverso due modalità alternative:

- presentazione dell'**ISEE parificato** con le modalità ed i termini indicati al paragrafo 2.2.2 del presente Regolamento: il calcolo del contributo dovuto avverrà in base alla effettiva condizione economica del proprio nucleo familiare;
- in assenza di ISEE parificato, versamento del contributo omnicomprendente determinato dall'Ateneo sulla base del gruppo di appartenenza del Paese di cittadinanza e del tipo di iscrizione (iscritto entro oppure oltre la durata normale + 1, attivo o inattivo).

Gli studenti che optano per la modalità di cui alla lettera b) vengono assoggettati al versamento dei contributi indicati nella **Tabella 6** che individua tre Gruppi studenti e di contribuzione in base al reddito: "GRUPPO A" - Paesi particolarmente poveri, "GRUPPO B" - Paesi a medio reddito e "GRUPPO C" - Paesi ad alto reddito.

Tabella 6

GRUPPO A – Paesi particolarmente poveri (Fonte D.M. 62/2020)		GRUPPO B – Paesi esteri con reddito medio (Fonte World Bank)		GRUPPO C – Paesi esteri con reddito alto (Fonte World Bank)	
Studenti in corso (entro la durata normale + 1)	Studenti fuori corso (oltre la durata normale + 1)	Studenti in corso (entro la durata normale + 1)	Studenti fuori corso (oltre la durata normale + 1)	Studenti in corso (entro la durata normale + 1)	Studenti fuori corso (oltre la durata normale + 1)
Attivi*: € 0	Attivi: € 320,00	Attivi*: € 600,00	Attivi: € 870,00	Attivi*: € 1.300,00	Attivi: € 1.885,00
Non attivi: € 300,00	Non attivi: € 340,00	Non attivi: € 810,00	Non attivi: € 930,00	Non attivi: € 1.755,00	Non attivi: € 2.015,00
DM 62/20 Allegato 3 al presente Regolamento		Allegato 4 al presente Regolamento		Allegato 5 al presente Regolamento	

* Gli importi indicati sono validi anche per le immatricolazioni.

Per ottenere l'assegnazione del contributo fisso definito per il Gruppo A, gli studenti provenienti dai relativi Paesi dovranno trasmettere alla Segreteria Studenti di riferimento una certificazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana del paese di provenienza che attesti la non appartenenza a famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale (vedi art. 1, comma 2, D.M. n. 62 del 06-05-2020). In mancanza di tale certificazione allo studente sarà assegnata d'ufficio la contribuzione prevista per i Paesi del Gruppo C.

⁶ Gli studenti con cittadinanza estera il cui il nucleo familiare produce redditi e possiede patrimoni in Italia devono richiedere l'Attestazione ISEE per l'Università.

Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza dovranno presentare domanda di immatricolazione/iscrizione scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia italiana si avrà la prevalenza di quest'ultima.

2.4.1 Studenti con status di rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria.

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati politici, apolidi e/o titolari di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani e come tali, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati e assoggettati al pagamento della contribuzione universitaria secondo le risultanze dell'indicatore ISEE-U calcolato tenendo conto dei redditi e dei patrimoni detenuti in Italia dal nucleo familiare di appartenenza. In mancanza di questo riferimento non sarà richiesto alcun documento per la valutazione della condizione economica e l'ammontare del contributo dovuto corrisponderà agli importi minimi previsti per gli studenti rientranti nel Gruppo A dei Paesi particolarmente poveri (vedi il paragrafo 2.4).

Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Copia della certificazione dello status posseduto dovrà essere presentata presso la competente Segreteria Studenti.

SEZIONE 3. ESONERI E RIDUZIONI

3.1 – NORME GENERALI

Ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, l'Ateneo concede forme di esonero totale o parziale e riduzioni di contribuzione dai quali sono in ogni caso escluse l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, fatte salve le eccezioni specificamente indicate.

Gli esoneri non sono cumulabili tra loro, salvo eccezioni espressamente previste nel presente Regolamento. In caso di più esoneri viene applicato comunque quello più favorevole per lo studente.

Se non diversamente specificato, gli esoneri sotto elencati sono validi per gli studenti di tutti i Corsi di studio.

Non beneficiano di esonero, fatta eccezione per quelli di cui al successivo punto 3.2, gli studenti:

- in possesso di altro titolo di pari livello o di livello superiore rispetto a quello di iscrizione;
- che ottengano un'abbreviazione di corso oppure una convalida di esami di profitto nella nuova carriera a seguito di istanza di riconoscimento di carriera pregressa o di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente o di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, di passaggio di corso o di trasferimento presso l'Ateneo, fatta eccezione per i casi di riconoscimento CFU acquisiti per abilità informatiche, conoscenze linguistiche e tirocini curriculari. L'esclusione dell'esonero è limitata al solo anno di immatricolazione o iscrizione in cui si è determinato il riconoscimento;
- iscritti in regime di tempo parziale;
- che abbiano rinunciato agli studi o che siano incorsi in decadenza per più di una volta nella propria carriera universitaria.

3.2 – ESONERI TOTALI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OMNICOOMPRESIVO

A. Studenti che rientrano nei criteri previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, articolo 1, commi 255 lettere a), b), c) e comma 256. (per la disciplina si rinvia al paragrafo 2.3 – SISTEMA CONTRIBUTIVO)

B. Studenti idonei e beneficiari di borse di studio erogate dall'A.D.S.U. Chieti – Pescara ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 9 comma 2.

Gli studenti in possesso dei requisiti di idoneità o di titolarità al beneficio di borsa di studio A.D.S.U. sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell'Azienda pagano la sola prima rata composta dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalla imposta di bollo.

Il diritto all'esonero totale della contribuzione universitaria è subordinato alla conferma da parte dell'A.D.S.U. del conferimento della borsa di studio o dello status di studente idoneo.

Qualora lo studente non risulti incluso negli elenchi dei beneficiari o degli idonei dovrà provvedere al pagamento delle rate non corrisposte senza maggiorazioni per ritardi. Le modalità di pagamento saranno comunicate agli interessati dalla Segreteria studenti di riferimento.

N.B. Gli studenti che partecipano al Bando borse di studio ADSU Chieti-Pescara A.A. 2020/2021 sono tenuti a presentare **entro e non oltre l'8 settembre 2020** la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l'Attestazione ISEE-U per il diritto allo studio universitario.

C. Studenti con disabilità/riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% e studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge 118/71.

Per tali studenti l'esonero totale da tasse e contributi universitari, compresa la tassa regionale per il diritto allo studio, viene concesso indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare. Resta dovuta l'imposta di bollo.

Per beneficiare dell'esonero totale:

1) gli studenti con disabilità/riconoscimento di handicap o con una invalidità pari o superiore al 66% sono tenuti ad indicare la propria condizione selezionando l'apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione on line e ad inserire copia della certificazione rilasciata dagli Enti competenti che attestino la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità.

Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che hanno già beneficiato dell'esonero, la prima rata comprenderà solo l'imposta di bollo e non sarà necessario presentare conferma del proprio status, fatte salve eventuali variazioni del grado di invalidità intervenute rispetto all'anno accademico precedente delle quali dovrà essere data obbligatoriamente notizia.

2) gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità sono tenuti a segnalare la propria condizione e a trasmettere (anche via e-mail) copia della certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il genitore è titolare della pensione alla Segreteria studenti di riferimento.

L'esonero viene concesso se il genitore sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, sia percettore di trattamento pensionistico di invalidità e risulti ricompreso nel nucleo familiare dello studente.

Il beneficio dell'esonero totale non può in ogni caso superare, a partire dall'anno di prima richiesta, nove semestri per i Corsi di Laurea, sette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale, quindici semestri per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennali e diciassette semestri per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennali con riferimento al corso di studio di iscrizione (ex art.14 comma 3 DPCM 9 Aprile 2001, richiamato dall'art. 8, comma 5, D.Lgs. 68/2012). Per gli studenti delle coorti precedenti il calcolo dei semestri decorre dall'anno accademico 2020/2021.

In entrambi i casi sopra esaminati, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata a seguito di eventuali variazioni sono tenuti a comunicare tempestivamente nella propria area riservata lo status aggiornato inserendo la nuova o diversa certificazione (è possibile rivolgersi alla Segreteria studenti di riferimento per chiarimenti in merito), pena la decadenza dal beneficio.

D. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 9 comma 3.

Per fruire dell'esonero dal pagamento dei contributi di iscrizione gli studenti devono indicare la propria condizione selezionando l'apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione on line ed inserire copia della certificazione rilasciata dagli Enti competenti attestante il beneficio riconosciuto dal Ministero degli Affari esteri (MAE). Per tutti gli anni di godimento della borsa sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e della imposta di bollo.

Dopo il primo anno di riconoscimento del beneficio, l'esonero è comunque condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del MAE da confermare mediante apposita autocertificazione soggetta alle verifiche di rito.

E. Studenti immatricolati/iscritti a Dottorato di ricerca senza borsa di studio ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, articolo 1, comma 262.

Per gli studenti in esame si rinvia all'apposito paragrafo 4.5 del presente Regolamento.

3.3 – ESONERI PARZIALI DAL PAGAMENTO E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO OMNICOMPENSIVO

A. Studenti con disabilità ai quali sia riconosciuta una invalidità compresa tra il 33% e il 65%.

È riconosciuto l'esonero parziale del 50% (cinquanta) sul contributo omnicompensivo calcolato con le modalità indicate nella Sezione 2 del presente Regolamento.

Per beneficiare dell'esonero lo studente è tenuto ad indicare la propria condizione selezionando l'apposita voce nel menu a tendina prevista nella procedura di immatricolazione/iscrizione on line e ad inserire copia della certificazione rilasciata dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

A tali studenti si applicano le disposizioni di cui alla lettera C. numero 1) del precedente paragrafo 3.2.

B. Riduzione per fratelli-sorelle iscritti presso Atenei della Regione Abruzzo.

Gli studenti iscritti entro la durata normale di uno dei Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico di questo Ateneo che abbiano nel proprio nucleo familiare fratelli o sorelle di età non superiore a 26 anni (non devono aver compiuto il 27° anno di età alla data del 5 novembre 2020), a loro volta iscritti ai predetti Corsi presso questa o altra Università della Regione Abruzzo, possono beneficiare di una riduzione fino a un massimo di € 100,00. Tale beneficio è subordinato alla reciproca concessione da parte degli altri Atenei abruzzesi e viene calcolato sull'ultima rata. Qualora l'importo del contributo dovuto risultasse inferiore ad € 100,00, si darà corso al rimborso dell'esatto importo del contributo versato. Tale tipologia di esonero è cumulabile con le altre.

C. Riduzione per gli studenti Ud'A con elevati requisiti di merito.

c1) Agli studenti che si immatricolano ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico a tempo pieno e che hanno conseguito un voto di diploma pari a 100/100 è riconosciuto l'esonero parziale pari al 50% del contributo dovuto.

c2) Agli studenti iscritti a Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico di questo Ateneo che posseggano i requisiti di merito di seguito indicati viene riconosciuto una riduzione di max € 500,00 sulla seconda e terza rata di contributo dovuto. La riduzione viene applicata automaticamente senza necessità di presentazione di alcuna richiesta.

Tale riduzione verrà applicata a partire dalla coorte 2020/2021 mentre per le coorti precedenti restano valide le norme sul merito Ud'A stabilite nei Manifesti degli Studi di riferimento.

Per beneficiare della agevolazione lo studente dovrà:

- 1) non essere in possesso di altro titolo di studio di livello pari o superiore a quello di iscrizione;
- 2) essere iscritto entro la durata normale del Corso attivo con carriera “regolare” ossia senza interruzioni, ripetenze e abbreviazioni di corso a seguito di trasferimenti e passaggi interni e convalida di esami di profitto nella carriera attiva;
- 3) se iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale a C.U., aver conseguito entro il 31 ottobre dell’anno accademico precedente quello di riferimento il 75% dei CFU previsti dal piano di studi a partire dall’anno di immatricolazione al corso di iscrizione. Il numero di crediti del piano di studi è fissato convenzionalmente in 60 CFU annui previsti in un piano di studi standard;
- 4) se iscritto ad uno degli altri Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, aver conseguito entro il 31 ottobre dell’anno accademico precedente quello di riferimento il 90% dei CFU previsti dal piano di studi a partire dall’anno di immatricolazione al corso di iscrizione. Il numero di crediti del piano di studi è fissato convenzionalmente in 60 CFU annui previsti in un piano di studi standard.

SEZIONE 4. ONERI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI A RICHIESTA E PER MAGGIORAZIONI

4.1 – CONTRIBUTO DI RICOGNIZIONE (Studenti che interrompono gli studi per almeno un anno accademico)

L'ipotesi si realizza quando lo studente non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico e non paga le tasse e i contributi dovuti.

Dopo il periodo di interruzione della carriera, lo studente che intenda proseguire gli studi deve presentare richiesta di ricognizione compilando l'apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale alla pagina "[Modulistica](#)" e corrispondere un contributo di € 100,00 più € 16,00 di bollo per ciascun anno accademico interrotto oltre al contributo dovuto per il rinnovo dell'iscrizione calcolato in base al solo requisito di reddito.

Gli anni di interruzione sono computati ai fini del calcolo della contribuzione dovuta e della carriera.

Lo studente che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi, non ha diritto in alcun caso alla restituzione delle eventuali tasse e dei contributi già pagati.

4.2 – ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA

TABELLA 7	
ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA	
SERVIZI PRINCIPALI	IMPORTO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ESAMI DI STATO	€ 250,00
DOMANDA DI ISCRIZIONE ESAMI DI STATO MEDICO CHIRURGO	€ 49,58 per tasse governative + € 250,00
RILASCIO PERGAMENA DI DOTTORATO	€ 80,00
RILASCIO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE	€ 130,00
DOMANDA DI LAUREA E RILASCIO PERGAMENA	€ -
DUPLICATO DIPLOMA DI LAUREA	€ 60,00
DUPLICATO LIBRETTO UNIVERSITARIO	€ 50,00
RICOGNIZIONE ANNI INTERROTTI (PER CIASCUNO ANNO DI INTERRUZIONE)	€ 100,00
DOMANDA DI SOSPENSIONE DAGLI STUDI	€ -
DOMANDA PROSECUZIONE STUDI	€ -
RINUNCIA AGLI STUDI	€ 50,00
RIATTIVAZIONE CARRIERA A SEGUITO RINUNCIA O DECADENZA	€ 75,00
CONTRIBUTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI LAUREA ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	€ 150,00
CONTRIBUTO PROVA DI AMMISSIONE A CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO – MEDICINA E ODONTOIATRIA	€ 100,00
CONTRIBUTO PROVA DI AMMISSIONE A CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO – PROFESSIONI SANITARIE	€ 50,00
RILASCIO ATTESTATI CORSI PERFEZIONAMENTO-FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO	€ -
RILASCIO DUPLICATO BADGE STUDENTE	€ 10,00

SERVIZI PRINCIPALI	IMPORTO
RICONOSCIMENTO CFU DA PRECEDENTE CARRIERA	€ 75,00
RICONOSCIMENTO CFU PER ABILITÀ INFORMATICHE, CONOSCENZE LINGUISTICHE, TIROCINI CURRICULARI	€ -
RICONOSCIMENTO CFU PER ABILITÀ INFORMATICHE, CONOSCENZE LINGUISTICHE, TIROCINI CURRICULARI	€ -
RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI STRANIERI	€ 150,00
EQUIPARAZIONE (EQUIPOLLENZE) LAUREE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI DI COMPETENZA ATENEO	€ 50,00
MAGGIORAZIONE PER COMPILAZIONE DSU DAL 6/11/2020 AL 31/01/2021	€ 30,00
MAGGIORAZIONE IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE FUORI TERMINE DAL 6/11/2020 AL 31/8/2020 CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO	€ 50,00
MAGGIORAZIONE IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE FUORI TERMINE DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021 CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO	€ 75,00
MAGGIORAZIONE PER SOLO RINNOVO ISCRIZIONI DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 RIFERITE A CASI ECCEZIONALI AUTORIZZATE DAL MAGNIFICO RETTORE CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO	€ 150,00
MAGGIORAZIONE PER PAGAMENTO IN RITARDO RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA DAL 6/11/2020 AL 31/01/2021	€ 25,00
TRASFERIMENTO INGRESSO	€ 50,00
TRASFERIMENTO USCITA	€ 150,00
PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO	€ 50,00
PREVALUTAZIONE CARRIERA PREGRESSA (riservata solo a percorsi di studio svolti in università italiane o titoli accademici conseguiti in Italia – l'importo di 50€ verrà detratto all'importo previsto per successiva richiesta di riconoscimento CFU)	€ 50,00
ISCRIZIONE ALLE PROVE DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	€ 100,00
ISCRIZIONE ALLE PROVE DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA delle Professioni Sanitarie	€ 50,00

N.B. Per gli ulteriori contributi dovuti in relazione alle altre attività formative, si rinvia espressamente alla **Sezione 5** del presente Regolamento.

SEZIONE 5. ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

5.1 – CORSI MASTER

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione al Master è fissata, su proposta del Consiglio di Corso, dal Dipartimento responsabile della gestione e organizzazione dello stesso, in coerenza con le esigenze di copertura finanziaria delle attività del Corso medesimo.

La contribuzione dovuta è indicata nel provvedimento di attivazione di ogni Master ed è comprensiva di imposta di bollo assolta in modo virtuale. È ammessa la rateizzazione del contributo di iscrizione nel numero massimo di due rate.

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì richiedere certificati.

In caso di mancata attivazione del Corso si procederà d'ufficio al rimborso della contribuzione versata fatta eccezione dell'imposta di bollo.

Contributo iscrizione a singoli insegnamenti

È data possibilità di iscrizione ai singoli insegnamenti attivati nell'ambito del Master per max 24 CFU. Il relativo contributo di iscrizione è indicato nel provvedimento di attivazione del singolo Master ed è comprensivo di imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Esoneri

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici e privati. Viene concesso l'esonero totale dal contributo di iscrizione ai corsisti con disabilità/riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Resta dovuta l'imposta di bollo.

Indennità per ritardato pagamento contributo iscrizione

Verrà applicata un'indennità per ritardato pagamento nei seguenti casi:

1. pagamenti tardivi della contribuzione effettuati **entro 7 giorni** dalla scadenza del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: € 25,00;
2. pagamenti tardivi della contribuzione effettuati **oltre 7 giorni** dalla scadenza del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: € 50,00.

Contributo di iscrizione alla prova selettiva

Ove l'iscrizione al Corso preveda l'espletamento di prova/e di ammissione è previsto un **contributo di € 50,00** non rimborsabile salvo i casi di mancata attivazione del Corso o di mancato svolgimento del test per causa imputabile alla struttura proponente o all'Ateneo.

Se la selezione avviene per valutazione dei titoli o secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, non è previsto alcun contributo concorsuale.

Rilascio Pergamena

1. Imposta di bollo, assolta in maniera virtuale € 16,00 e comunque secondo la normativa vigente.
2. Spedizione con Raccomandata A/R e assicurata € 10,00.

Rinuncia alla prosecuzione del percorso Master

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto provvisto di marca da bollo previo pagamento del **contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 50,00**.

È ammesso, a richiesta, il rimborso del contributo di iscrizione –detratto l'importo del 20% dell'intero contributo, trattenuto dall'Ateneo quale indennizzo per spese generali e di segreteria- esclusivamente nel caso di rinuncia effettuata entro un mese dall'inizio dei Corsi. La restituzione dell'intero contributo è ammessa nei soli casi in cui il Master non possa avere luogo per motivi imputabili alla struttura proponente o all'Ateneo.

In caso di rinuncia presentata dopo un mese dall'inizio del Master le tasse ed i contributi già versati non verranno in alcun caso rimborsati ma l'iscritto è esentato dal pagamento dell'eventuale 2ª rata in scadenza.

Decadenza

Il mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza minima prevista dal Regolamento didattico del Master o il mancato sostenimento dell'esame finale comporta la decadenza dal Corso. In tali ipotesi le quote di iscrizione già versate non verranno rimborsate.

5.2 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE, PREPARAZIONE ESAME DI STATO

Quota di iscrizione

La **quota di iscrizione** al Corso è fissata, su proposta del Consiglio di Corso, dal Dipartimento responsabile della gestione e organizzazione dello stesso, in coerenza con le esigenze di copertura finanziaria delle attività del Corso medesimo.

La contribuzione dovuta è indicata nel provvedimento di attivazione di ogni Corso ed è comprensiva di imposta di bollo assolta in modo virtuale. È ammessa la rateizzazione del contributo di iscrizione nel numero massimo di due rate.

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può sostenere, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì richiedere certificati.

Esoneri

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici e privati.

Indennità per ritardato pagamento contributo iscrizione

Verrà applicata un'indennità per ritardato pagamento nei seguenti casi:

1. pagamenti tardivi della contribuzione effettuati **entro 7 giorni** dalla scadenza del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: € 25,00;
2. pagamenti tardivi della contribuzione effettuati **oltre 7 giorni** dalla scadenza del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: € 50,00.

Contributo di iscrizione alla prova selettiva

Ove l'iscrizione al Corso preveda l'espletamento di prova/e di ammissione è previsto **un contributo di € 50,00** non rimborsabile salvo i casi di mancata attivazione del Corso o di mancato svolgimento del test per causa imputabile alla struttura proponente o all'Ateneo. Se la selezione avviene per valutazione dei titoli o secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, non è previsto alcun contributo concorsuale.

Rilascio Attestato di frequenza

1. Imposta di bollo, assolta in maniera virtuale € 16,00 e comunque secondo la normativa vigente.
2. Spedizione con Raccomandata A/R e assicurata € 10,00.

Rinuncia alla prosecuzione del percorso

La rinuncia ad un Corso di perfezionamento/preparazione esame di Stato deve essere manifestata con atto scritto provvisto di marca da bollo previo pagamento di **contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 50,00**.

È ammesso, a richiesta, il rimborso del contributo di iscrizione -detratto l'importo del 20% dell'intero contributo, trattenuto dall'Ateneo quale indennizzo per spese generali e di segreteria- esclusivamente nel caso in cui la rinuncia sia presentata prima dell'inizio effettivo del corso.

In caso di rinuncia presentata ad attività formative già iniziate le tasse ed i contributi già versati non verranno in alcun caso rimborsati ma l'iscritto è esentato dal pagamento dell'eventuale 2ª rata in scadenza.

Decadenza

Il mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza minima prevista dal Regolamento didattico del Corso o il mancato sostenimento dell'esame finale comporta la decadenza dal Corso. In tali ipotesi le quote di iscrizione già versate non verranno rimborsate.

5.3 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2019/2020

Il contributo previsto per le immatricolazioni A.A. 2018/2019 a tutte le Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica, ad eccezione delle Scuole di Specializzazione in ambito odontoiatrico, è stabilito in **€ 1.256,00** (€ 1.100,00 per contributi di Ateneo + € 140,00 per Tassa regionale + € 16,00 per bollo virtuale) restando confermata la contribuzione prevista per i rinnovi iscrizione alle Scuole di Specializzazione già prevista negli anni accademici precedenti.

Le modalità di versamento sono indicate nella seguente tabella:

Anno immatricolazione	Importo prima o unica rata	Importo seconda rata
2019/2020	€ 756,00	€ 500,00
2018/2019	€ 756,00	€ 500,00
2017/2018	€ 656,00	€ 500,00
2016/2017	€ 862,65	-
2015/2016	€ 862,65	-
2014/2015	€ 862,65	-

La contribuzione per le immatricolazioni A.A. 2019/2020 alle Scuole di Specializzazione in ambito odontoiatrico è prevista in **€ 1.756,00** (€ 1.100,00 per contributi Ud'A+ € 140,00 per Tassa regionale + € 16,00 per bollo virtuale + € 500,00 da destinarsi al Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche per l'acquisto di materiale necessario alle esercitazioni professionalizzanti”) restando confermata quella per i rinnovi iscrizione già definita negli anni accademici precedenti. Le modalità di versamento sono indicate nella tabella seguente:

Anno immatricolazione	Importo prima o unica rata	Importo seconda rata
2019/2020	€ 956,00	€ 500,00
2018/2019	€ 956,00	€ 500,00
2017/2018	€ 856,00	€ 500,00

Le scadenze di pagamento di unica o doppia rata di contribuzione prevista per tutte le Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica e odontoiatrica saranno definite nei relativi bandi e negli avvisi di iscrizione agli anni successivi al primo.

I pagamenti di rinnovo iscrizione ad anni successivi al primo e della seconda rata del I anno (ove prevista), effettuati in ritardo rispetto alle scadenze di iscrizione, comporteranno l'applicazione di un'indennità di ritardato pagamento come da seguente tabella:

da 1 a 30 giorni di ritardo	Euro 50,00	dal 31° giorno in poi	Euro 100,00
------------------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------

Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione si applicano i contributi per Servizi Amministrativi e di Segreteria previsti nella **Tabella 7** consultabile nel paragrafo 4.2 del presente Regolamento.

5.4 – CORSI SINGOLI

Per la disciplina dei corsi singoli, in particolare dei criteri di ammissione e delle modalità di iscrizione, si fa espresso rinvio alla SEZIONE 7 “ISCRIZIONE CORSI SINGOLI” del Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021.

È ammessa l'iscrizione agli insegnamenti previsti nell'Offerta Formativa dell'A.A. 2020/2021 eccezion fatta per quelli a programmazione nazionale di Area Sanitaria: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie⁷.

L'iscrizione ai corsi singoli è consentita **dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021** dietro pagamento degli importi di cui alla tabella seguente:

<u>COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI A.A. 2020/2021</u>			
Insegnamenti Area Umanistica⁸		Insegnamenti area sociale, area sanitaria⁹ e area scientifica	
contributo di iscrizione	contributo insegnamento	contributo di iscrizione	contributi per insegnamento
€ 100,00	€ 10,00 singolo CFU	€ 200,00	€ 16,00 singolo CFU

5.5 – DOTTORATI DI RICERCA

Gli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca con e senza borsa di studio sono esentati dal pagamento dei contributi universitari di iscrizione e frequenza ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e ai sensi dell'art. 1, comma 262 della L. 11.12.2016, n. 232, fatto salvo il versamento della Tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.

⁷ Deliberazione Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute adunanza del 2 luglio 2018.

⁸ Per l'Area Umanistica è ammessa l'iscrizione a tutti gli insegnamenti impartiti dai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Beni culturali, Filosofia e Scienze dell'Educazione, Lettere, Lingue e letterature straniere, Mediazione linguistica e comunicazione interculturale, Beni archeologici e storico-artistici, Filologia, linguistica e tradizioni letterarie, Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale, Lingue, letterature e culture moderne, Scienze filosofiche.

⁹ Per l'Area Sanitaria è ammessa l'iscrizione esclusivamente agli insegnamenti impartiti dai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e in Scienze dell'Alimentazione e della salute.

5.6 – CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE

Contributo di iscrizione

La quota di iscrizione al Corso - unitaria o a pacchetto - è fissata, in coerenza con le esigenze di copertura finanziaria delle attività del Corso, su proposta del Responsabile Scientifico del Dipartimento responsabile della relativa gestione e organizzazione,

La contribuzione dovuta è indicata nel provvedimento di attivazione di ogni Corso ed è comprensiva di imposta di bolla assolta in modo virtuale.

È ammessa la rateizzazione del contributo di iscrizione nel numero massimo di due rate.

Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione non potrà sostenere le prove di verifica intermedie e finali, frequentare stage e/o tirocini e ottenere il rilascio di certificati o attestati.

Fatta salva l'ipotesi di mancata attivazione del Corso, che determina il rimborso d'ufficio della contribuzione versata fatta eccezione dell'imposta di bollo, il corsista non ha diritto, in caso di rinuncia o interruzione, alla restituzione della contribuzione versata.

Esoneri

Possono essere previste forme di esonero sulla base di specifici accordi o convenzioni con enti pubblici o privati.

Indennità per ritardato pagamento del contributo di iscrizione

Viene applicata un'indennità per ritardato pagamento in caso di:

1. di pagamento tardivo della contribuzione effettuato **entro 7 giorni** dalla scadenza del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: € 25,00;
2. pagamento tardivo della contribuzione effettuato **oltre 7 giorni** dalla scadenza del termine di pagamento delle rate stabilito nel provvedimento di attivazione: € 50,00.

Contributo di iscrizione alla prova selettiva

Ove l'iscrizione del Corso preveda l'espletamento di test di ammissione è previsto un contributo di € 50,00 non rimborsabile salvo i casi di mancata attivazione del Corso o di mancato svolgimento del test per causa imputabile alla struttura proponente o all'Ateneo. Se la selezione avviene per valutazione dei titoli o secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, non è previsto alcun contributo concorsuale. La mancata partecipazione alle prove di selezione non dà diritto al rimborso della quota versata.

Rilascio Attestato

1. Imposta di bollo, assolta in maniera virtuale € 16,00 e comunque secondo la normativa vigente.
2. Spedizione con Raccomandata A/R e assicurata € 10,00.

Rinuncia alla prosecuzione del percorso

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto con marca da bollo previo pagamento di contributo per servizi amministrativi e di segreteria pari ad € 50,00.

È ammesso, a richiesta, il rimborso della tassa di iscrizione – detratto l'importo del 20% dell'intero contributo, trattenuto dall'Università quale indennizzo per spese generali e di segreteria – esclusivamente nel caso in cui la rinuncia sia presentata prima dell'inizio effettivo del Corso.

Il corsista che rinunci alla frequenza del Corso ad attività formative già iniziate, non ha diritto al rimborso dei contributi già versati, né ha obbligo di versamento di quelli cui risulti eventualmente ancora tenuto.

Decadenza

Il corsista che non assolva agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Regolamento didattico del Corso o non sostenga la prova finale, incorre d'ufficio in decadenza. La decadenza dal Corso non dà luogo al rimborso delle quote di iscrizione già versate.

SEZIONE 6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 – CONTROLLI E VERIFICHE FISCALI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per ottenere l'Attestazione ISEE-U comporta la personale assunzione di **responsabilità civile e penale in ordine alla veridicità, correttezza e completezza dei dati in essa contenuti**.

L'Ateneo effettua verifiche a campione della veridicità dei dati dichiarati ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE-U sottoscritta ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEE-U) rilasciate dall'INPS anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza in virtù di apposita Convenzione stipulata con quest'ultima.

Gli studenti sono in ogni caso tenuti alla verifica della correttezza dei dati dichiarati in DSU, stante l'obbligo per l'Ateneo di applicazione, in caso di dichiarazioni ISEE-U errate o mendaci, delle sanzioni di cui all'art.10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012¹⁰, pari al triplo della contribuzione indebitamente non corrisposta.

6.2 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Il presente documento viene pubblicato sul Sito web www.unich.it nella pagina degli Avvisi e sull'Albo pretorio online.

¹⁰ Art.10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012: “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.”

IMPORTO DEI CONTRIBUTI MASSIMI PER SCAGLIONI DI ISEE-U (per il calcolo dell'importo effettivo in base all'ISEE-U si rinvia alle formule riportate nelle Tabelle 1, 2 e 3 di pagg. 13-15)

TUTTI I CORSI (Escluso CDLM in Odontoiatria e Protesi dentaria)		ISCRITTI IN CORSO ENTRO LA DURATA NORMALE + 1 (FINO AL 1° F.C.)			ISCRITTI OLTRE LA DURATA NORMALE +1	
N.	SCAGLIONI ISEE	GRUPPO 1 STUDENTI IN CORSO ATTIVI	GRUPPO 1 RIDUZIONE A.A. 20/21 D.M. n. 234/2020 Art. 1, lettera b)	GRUPPO 2 STUDENTI IN CORSO INATTIVI	GRUPPO 3 STUDENTI FC ATTIVI	GRUPPO 4 STUDENTI FC INATTIVI
1	0,00 - 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 320,00	€ 340,00
2	20.000,01 - 21.000,00	€ 45,00	€ 9,00	€ 300,00	€ 320,00	€ 340,00
3	21.000,01 - 22.000,00	€ 90,00	€ 18,00	€ 300,00	€ 320,00	€ 340,00
4	22.000,01 - 23.000,00	€ 135,00	€ 67,50	€ 300,00	€ 320,00	€ 340,00
5	23.000,01 - 24.000,00	€ 180,00	€ 90,00	€ 300,00	€ 320,00	€ 340,00
6	24.000,01 - 25.000,00	€ 225,00	€ 157,50	€ 300,00	€ 326,25	€ 348,75
7	25.000,01 - 26.000,00	€ 270,00	€ 189,00	€ 364,50	€ 391,50	€ 418,50
8	26.000,01 - 27.000,00	€ 315,00	€ 252,00	€ 425,25	€ 456,75	€ 488,25
9	27.000,01 - 28.000,00	€ 360,00	€ 288,00	€ 486,00	€ 522,00	€ 558,00
10	28.000,01 - 29.000,00	€ 405,00	€ 364,50	€ 546,75	€ 587,25	€ 627,75
11	29.000,01 - 30.000,00	€ 450,00	€ 405,00	€ 607,50	€ 652,50	€ 697,50
12	30.000,01 - 31.000,00	€ 495,00		€ 668,25	€ 717,75	€ 767,25
13	31.000,01 - 32.000,00	€ 540,00		€ 729,00	€ 783,00	€ 837,00
14	32.000,01 - 33.000,00	€ 585,00		€ 789,75	€ 848,25	€ 906,75
15	33.000,01 - 34.000,00	€ 630,00		€ 850,50	€ 913,50	€ 976,50
16	34.000,01 - 35.000,00	€ 675,00		€ 911,25	€ 978,75	€ 1.046,25
17	35.000,01 - 36.000,00	€ 720,00		€ 972,00	€ 1.044,00	€ 1.116,00
18	36.000,01 - 37.000,00	€ 765,00		€ 1.032,75	€ 1.109,25	€ 1.185,75
19	37.000,01 - 38.000,00	€ 810,00		€ 1.093,50	€ 1.174,50	€ 1.255,50
20	38.000,01 - 39.000,00	€ 855,00		€ 1.154,25	€ 1.239,75	€ 1.325,25
21	39.000,01 - 40.000,00	€ 900,00		€ 1.215,00	€ 1.305,00	€ 1.395,00

(continua) Allegato 1						
IMPORTI DEI CONTRIBUTI MASSIMI PER SCAGLIONI DI REDDITO ISEE-U (per il calcolo dell'importo effettivo in base all'ISEE-U si rinvia alle formule riportate nelle Tabelle 1, 2 e 3 di pagg. 13-15)						
TUTTI I CORSI (Escluso CDLM in Odontoiatria e Protesi dentaria)			ISCRITTI IN CORSO ENTRO LA DURATA NORMALE + 1 (FINO AL 1° F.C.)		ISCRITTI OLTRE LA DURATA NORMALE + 1	
N.	SCAGLIONI ISEE		GRUPPO 1 STUDENTI IN CORSO ATTIVI	GRUPPO 2 STUDENTI IN CORSO INATTIVI	GRUPPO 3 STUDENTI FC ATTIVI	GRUPPO 4 STUDENTI FC INATTIVI
22	40.000,01	41.000,00	€ 950,00	€ 1.282,50	€ 1.377,50	€ 1.472,50
23	41.000,01	42.000,00	€ 1.000,00	€ 1.350,00	€ 1.450,00	€ 1.550,00
24	42.000,01	43.000,00	€ 1.050,00	€ 1.417,50	€ 1.522,50	€ 1.627,50
25	43.000,01	44.000,00	€ 1.100,00	€ 1.485,00	€ 1.595,00	€ 1.705,00
26	44.000,01	45.000,00	€ 1.150,00	€ 1.552,50	€ 1.667,50	€ 1.782,50
27	45.000,01	46.000,00	€ 1.200,00	€ 1.620,00	€ 1.740,00	€ 1.860,00
28	46.000,01	47.000,00	€ 1.250,00	€ 1.687,50	€ 1.812,50	€ 1.937,50
29	47.000,01	48.000,00	€ 1.300,00	€ 1.755,00	€ 1.885,00	€ 2.015,00
30	48.000,01	49.000,00	€ 1.350,00	€ 1.822,50	€ 1.957,50	€ 2.092,50
31	49.000,01	50.000,00	€ 1.400,00	€ 1.890,00	€ 2.030,00	€ 2.170,00
32	50.000,01	51.000,00	€ 1.450,00	€ 1.957,50	€ 2.102,50	€ 2.247,50
33	51.000,01	52.000,00	€ 1.500,00	€ 2.025,00	€ 2.175,00	€ 2.325,00
34	52.000,01	53.000,00	€ 1.550,00	€ 2.092,50	€ 2.247,50	€ 2.402,50
35	53.000,01	54.000,00	€ 1.600,00	€ 2.160,00	€ 2.320,00	€ 2.480,00
36	54.000,01	55.000,00	€ 1.650,00	€ 2.227,50	€ 2.392,50	€ 2.557,50
37	55.000,01	56.000,00	€ 1.700,00	€ 2.295,00	€ 2.465,00	€ 2.635,00
38	56.000,01	57.000,00	€ 1.750,00	€ 2.362,50	€ 2.537,50	€ 2.712,50
39	57.000,01	58.000,00	€ 1.800,00	€ 2.430,00	€ 2.610,00	€ 2.790,00
40	58.000,01	59.000,00	€ 1.850,00	€ 2.497,50	€ 2.682,50	€ 2.867,50
41	59.000,01	60.000,00	€ 1.900,00	€ 2.565,00	€ 2.755,00	€ 2.945,00
42	60.000,01	>>>>>>>>	€ 2.000,00	€ 2.700,00	€ 2.900,00	€ 3.100,00

IMPORTO DEI CONTRIBUTI MASSIMI PER SCAGLIONI DI ISEE-U
 (per il calcolo dell'importo effettivo in base all'ISEE-U si rinvia alle formule riportate nell'Allegato 6)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A C.U. IN ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA

MATRICOLE		ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO	
N.	SCAGLIONI ISEE	GRUPPO 1 STUDENTI IN CORSO ATTIVI	GRUPPO 1 RIDUZIONE A.A. 20/21 D.M. n. 234/2020 Art. 1, lettera b)
1	0 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	20.000,01 21.000,00	€ 145,00	€ 29,00
3	21.000,01 22.000,00	€ 190,00	€ 38,00
4	22.000,01 23.000,00	€ 235,00	€ 117,50
5	23.000,01 24.000,00	€ 280,00	€ 140,00
6	24.000,01 25.000,00	€ 325,00	€ 227,50
7	25.000,01 26.000,00	€ 370,00	€ 259,00
8	26.000,01 27.000,00	€ 415,00	€ 332,00
9	27.000,01 28.000,00	€ 460,00	€ 368,00
10	28.000,01 29.000,00	€ 505,00	€ 454,50
11	29.000,01 30.000,00	€ 550,00	€ 495,00
12	30.000,01 31.000,00	€ 595,00	
13	31.000,01 32.000,00	€ 640,00	
14	32.000,01 33.000,00	€ 685,00	
15	33.000,01 34.000,00	€ 730,00	
16	34.000,01 35.000,00	€ 775,00	
17	35.000,01 36.000,00	€ 820,00	
18	36.000,01 37.000,00	€ 865,00	
19	37.000,01 38.000,00	€ 910,00	
20	38.000,01 39.000,00	€ 955,00	
21	39.000,01 40.000,00	€ 1.000,00	
22	40.000,01 41.000,00	€ 1.050,00	
23	41.000,01 42.000,00	€ 1.100,00	
24	42.000,01 43.000,00	€ 1.150,00	
25	43.000,01 44.000,00	€ 1.200,00	
26	44.000,01 45.000,00	€ 1.250,00	
27	45.000,01 46.000,00	€ 1.300,00	
28	46.000,01 47.000,00	€ 1.350,00	

(continua) Allegato 2

IMPORTO DEI CONTRIBUTI MASSIMI PER SCAGLIONI DI ISEE-U
 (per il calcolo dell'importo effettivo in base all'ISEE-U si rinvia alle formule riportate nell'Allegato 6)
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A C.U. IN ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA

MATRICOLE			ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO				
N.	SCAGLIONI ISEE		GRUPPO 1 STUDENTI IN CORSO ATTIVI	GRUPPO 1 RIDUZIONE A.A. 20/21 D.M. n. 234/2020 Art. 1, lettera b)			
29	47.000,01	48.000,00	€ 1.400,00				
30	48.000,01	49.000,00	€ 1.450,00				
31	49.000,01	50.000,00	€ 1.500,00				
32	50.000,01	51.000,00	€ 1.550,00				
33	51.000,01	52.000,00	€ 1.600,00				
34	52.000,01	53.000,00	€ 1.650,00				
35	53.000,01	54.000,00	€ 1.700,00				
36	54.000,01	55.000,00	€ 1.750,00				
37	55.000,01	56.000,00	€ 1.800,00				
38	56.000,01	57.000,00	€ 1.850,00				
39	57.000,01	58.000,00	€ 1.900,00				
40	58.000,01	59.000,00	€ 1.950,00				
41	59.000,01	60.000,00	€ 2.000,00				
42	60.000,01	>>>>>>>>	€ 2.100,00				
ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO			ISCRITTI IN CORSO ENTRO LA DURATA NORMALE + 1 (FINO AL 1° F.C.)			ISCRITTI OLTRE LA DURATA NORMALE +1	
N.	SCAGLIONI ISEE		GRUPPO 1 STUDENTI IN CORSO ATTIVI	GRUPPO 1 RIDUZIONE A.A. 20/21 D.M. n. 234/2020 Art. 1, lettera b)	GRUPPO 2 STUDENTI IN CORSO INATTIVI	GRUPPO 3 STUDENTI FC ATTIVI	GRUPPO 4 STUDENTI FC INATTIVI
1	0	20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 320,00	€ 340,00
2	20.000,01	21.000,00	€ 345,00	€ 69,00	€ 600,00	€ 320,00	€ 340,00
3	21.000,01	22.000,00	€ 390,00	€ 78,00	€ 600,00	€ 320,00	€ 340,00
4	22.000,01	23.000,00	€ 435,00	€ 217,50	€ 600,00	€ 320,00	€ 340,00
5	23.000,01	24.000,00	€ 480,00	€ 240,00	€ 600,00	€ 320,00	€ 340,00
6	24.000,01	25.000,00	€ 525,00	€ 157,50	€ 600,00	€ 326,25	€ 348,75
7	25.000,01	26.000,00	€ 570,00	€ 171,00	€ 664,50	€ 391,50	€ 418,50
8	26.000,01	27.000,00	€ 615,00	€ 492,00	€ 725,25	€ 456,75	€ 488,25

ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO			ISCRITTI IN CORSO ENTRO LA DURATA NORMALE + 1 (FINO AL 1° F.C.)			ISCRITTI OLTRE LA DURATA NORMALE +1	
N.	SCAGLIONI ISEE		GRUPPO 1 STUDENTI IN CORSO ATTIVI	GRUPPO 1 RIDUZIONE A.A. 20/21 D.M. n. 234/2020 Art. 1, lettera b)	GRUPPO 2 STUDENTI IN CORSO INATTIVI	GRUPPO 3 STUDENTI FC ATTIVI	GRUPPO 4 STUDENTI FC INATTIVI
9	27.000,01	28.000,00	€ 660,00	€ 528,00	€ 786,00	€ 522,00	€ 558,00
10	28.000,01	29.000,00	€ 705,00	€ 634,50	€ 846,75	€ 587,25	€ 627,75
11	29.000,01	30.000,00	€ 750,00	€ 675,00	€ 907,50	€ 652,50	€ 697,50
12	30.000,01	31.000,00	€ 795,00		€ 968,25	€ 717,75	€ 767,25
13	31.000,01	32.000,00	€ 840,00		€ 1.029,00	€ 783,00	€ 837,00
14	32.000,01	33.000,00	€ 885,00		€ 1.089,75	€ 848,25	€ 906,75
15	33.000,01	34.000,00	€ 930,00		€ 1.150,50	€ 913,50	€ 976,50
16	34.000,01	35.000,00	€ 975,00		€ 1.211,25	€ 978,75	€ 1.046,25
17	35.000,01	36.000,00	€ 1.020,00		€ 1.272,00	€ 1.044,00	€ 1.116,00
18	36.000,01	37.000,00	€ 1.065,00		€ 1.332,75	€ 1.109,25	€ 1.185,75
19	37.000,01	38.000,00	€ 1.110,00		€ 1.393,50	€ 1.174,50	€ 1.255,50
20	38.000,01	39.000,00	€ 1.155,00		€ 1.454,25	€ 1.239,75	€ 1.325,25
21	39.000,01	40.000,00	€ 1.200,00		€ 1.515,00	€ 1.305,00	€ 1.395,00
22	40.000,01	41.000,00	€ 1.250,00		€ 1.582,50	€ 1.377,50	€ 1.472,50
23	41.000,01	42.000,00	€ 1.300,00		€ 1.650,00	€ 1.450,00	€ 1.550,00
24	42.000,01	43.000,00	€ 1.350,00		€ 1.717,50	€ 1.522,50	€ 1.627,50
25	43.000,01	44.000,00	€ 1.400,00		€ 1.785,00	€ 1.595,00	€ 1.705,00
26	44.000,01	45.000,00	€ 1.450,00		€ 1.852,50	€ 1.667,50	€ 1.782,50
27	45.000,01	46.000,00	€ 1.500,00		€ 1.920,00	€ 1.740,00	€ 1.860,00
28	46.000,01	47.000,00	€ 1.550,00		€ 1.987,50	€ 1.812,50	€ 1.937,50
29	47.000,01	48.000,00	€ 1.600,00		€ 2.055,00	€ 1.885,00	€ 2.015,00
30	48.000,01	49.000,00	€ 1.650,00		€ 2.122,50	€ 1.957,50	€ 2.092,50
31	49.000,01	50.000,00	€ 1.700,00		€ 2.190,00	€ 2.030,00	€ 2.170,00
32	50.000,01	51.000,00	€ 1.750,00		€ 2.257,50	€ 2.102,50	€ 2.247,50
33	51.000,01	52.000,00	€ 1.800,00		€ 2.325,00	€ 2.175,00	€ 2.325,00
34	52.000,01	53.000,00	€ 1.850,00		€ 2.392,50	€ 2.247,50	€ 2.402,50
35	53.000,01	54.000,00	€ 1.900,00		€ 2.460,00	€ 2.320,00	€ 2.480,00
36	54.000,01	55.000,00	€ 1.950,00		€ 2.527,50	€ 2.392,50	€ 2.557,50
37	55.000,01	56.000,00	€ 2.000,00		€ 2.595,00	€ 2.465,00	€ 2.635,00
38	56.000,01	57.000,00	€ 2.050,00		€ 2.662,50	€ 2.537,50	€ 2.712,50
39	57.000,01	58.000,00	€ 2.100,00		€ 2.730,00	€ 2.610,00	€ 2.790,00
40	58.000,01	59.000,00	€ 2.150,00		€ 2.797,50	€ 2.682,50	€ 2.867,50
41	59.000,01	60.000,00	€ 2.200,00		€ 2.865,00	€ 2.755,00	€ 2.945,00
42	60.000,01	>>>>>>>>	€ 2.300,00		€ 3.000,00	€ 2.900,00	€ 3.100,00

GRUPPO A

m_pi..AOOGAMUR.REGISTRO DECRETI.R.0000062.06-05-2020

*Ministero dell'università e della ricerca*

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO l'articolo 39 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO l'articolo 46, comma 5, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, relativo al "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

VISTO il d.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001) e in particolare l'articolo 13, comma 5, in forza del quale "con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri", è definito annualmente, l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, "in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano", ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi;

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante la "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, e l'art. 8, comma 5;

ACQUISITA l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da comunicazione del 26 febbraio 2020 - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - Ufficio II - acquisita in ingresso al protocollo del Ministero dell'università e della ricerca 27 febbraio 2020 prot. n. 6142, nella quale viene precisato che la lista OCSE-DAC dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo, fornita nel 2018 dallo

stesso MAECI con nota 4 aprile 2018 prot. MAE00597392018-04-04 e confermata per l'anno 2019 con nota MAECI 19 aprile 2019 prot. MAE00731252019-04-19, si intende confermata anche per l'anno 2020;

DECRETA:

Art.1

1. Per l'anno accademico 2020/2021, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:

Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo Democratic Republic
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kiribati
Korea Dem. Rep.
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali

Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi



Firmato
digitalmente da
MANFREDI GAETANO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E
RICERCA 3

ALLEGATO 4**GRUPPO B - PAESI STRANIERI CON REDDITO MEDIO
(FONTE WORLD BANK)**

Albania	Ecuador	Kyrgyz Republic	Serbia
Algeria	Egypt, Arab Rep.	Lebanon	South Africa
American Samoa	El Salvador	Libya	Sri Lanka
Argentina	Equatorial Guinea	Malaysia	St. Lucia
Armenia	Eswatini	Maldives	St. Vincent and the Grenadines
Azerbaijan	Fiji	Marshall Islands	Suriname
Belarus	Gabon	Mexico	Thailand
Belize	Georgia	Micronesia, Fed. Sts.	Tonga
Bolivia	Ghana	Moldova	Tunisia
Bosnia and Herzegovina	Grenada	Mongolia	Turkey
Botswana	Guatemala	Montenegro	Turkmenistan
Brazil	Guyana	Morocco	Ukraine
Bulgaria	Honduras	Namibia	Uzbekistan
Cabo Verde	India	Nicaragua	Venezuela, RB
Cameroon	Indonesia	North Macedonia	Vietnam
China	Iran, Islamic Rep.	Pakistan	West Bank and Gaza
Colombia	Iraq	Papua New Guinea	
Costa Rica	Jamaica	Paraguay	
Cote d'Ivoire	Jordan	Peru	
Cuba	Kazakhstan	Philippines	
Dominica	Kenya	Russian Federation	
Dominican Republic	Kosovo	Samoa	

ALLEGATO 5

**GRUPPO C - PAESI STRANIERI CON REDDITO ALTO
(FONTE WORLD BANK)**

Andorra	Faroe Islands	Luxembourg	Singapore
Antigua and Barbuda	Finland	Macao SAR, China	Sint Maarten (Dutch part)
Aruba	France	Malta	Slovak Republic
Australia	French Polynesia	Mauritius	Slovenia
Austria	Germany	Monaco	Spain
Bahamas, The	Gibraltar	Nauru	St. Kitts and Nevis
Bahrain	Greece	Netherlands	St. Martin (French part)
Barbados	Greenland	New Caledonia	Sweden
Belgium	Guam	New Zealand	Switzerland
Bermuda	Hong Kong SAR, China	Northern Mariana Islands	Trinidad and Tobago
British Virgin Islands	Hungary	Norway	Turks and Caicos Islands
Brunei Darussalam	Iceland	Oman	United Arab Emirates
Canada	Ireland	Palau	United Kingdom
Cayman Islands	Isle of Man	Panama	United States
Channel Islands	Israel	Poland	Uruguay
Chile	Italy	Portugal	Virgin Islands (U.S.)
Croatia	Japan	Puerto Rico	
Curacao	Korea, Rep.	Qatar	
Cyprus	Kuwait	Romania	
Czech Republic	Latvia	San Marino	
Denmark	Liechtenstein	Saudi Arabia	
Estonia	Lithuania	Seychelles	

ALLEGATO 6

All. 6A (Rif. Tabella 1 pag. 13 – GRUPPO 1-IC ATTIVI)

Studenti che nell'A.A. 2020/2021 si iscrivono per la prima volta in Ud'A e studenti che risultano iscritti in Ud'A da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito i seguenti requisiti di merito: in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020 o in caso di iscrizione ad anni successivi al 2° almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020. Il contributo dovuto è così determinato:

Scaglione ISEE-U	Contribuzione dovuta
ISEE-U ≤ 20.000,00€	€ 0,00. È dovuta la sola Tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 20.000,01€ - 22.000,00€	(ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,2 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 22.000,01€ - 24.000,00€	(ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,5 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 24.000,01€ - 26.000,00€	(ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,7 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 26.000,01€ - 28.000,00€	(ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,8 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 28.000,01€ - 30.000,00€	(ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,9 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 30.000,01€ - 40.000,00€	(ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 40.000,01€ - 60.000,00€	(40.000,01-20.000,00€) * 0,045 + (ISEE-U studente - 40.000,00€) * 0,05 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE > 60.000,00€	Contributo massimo 2.000,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
→ Per l'applicazione di eventuali esoneri o riduzioni si rinvia alla Sezione 3 del presente Regolamento	

All. 6B (Rif. Tabella 1 pag. 13 – GRUPPO 2-IC NON ATTIVI)

Studenti che nell'A.A. 2020/2021 risultano iscritti in Ud'A da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che NON abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020 o, in caso di iscrizione ad anni successivi al 2°, almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020. Il contributo dovuto è così determinato:

Scaglione ISEE-U	Contribuzione dovuta
ISEE-U ≤ 20.000,00€	300,00€ + Tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 20.000,01€ - 40.000,00€	(ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 1,35 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 40.000,01€ - 60.000,00€	[(40.000,01-20.000,00€) * 0,045 + (ISEE-U studente - 40.000,00€) * 0,05] * 1,35 + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE > 60.000,00€	Contributo massimo 2.700,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
→ Per l'applicazione di eventuali esoneri o riduzioni si rinvia alla Sezione 3 del presente Regolamento	

All. 6C (Rif. Tabella 2 pag. 14 – GRUPPO 1-IC ATTIVI) Corso di LM in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	
Studenti che nell'A.A. 2020/2021 <u>si iscrivono per la prima volta</u> in Ud'A e studenti che <u>risultano iscritti</u> in Ud'A <u>da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno</u> che abbiano conseguito i seguenti requisiti di merito: in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020 o in caso di iscrizione ad anni successivi al 2° almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020. Il contributo dovuto è così determinato:	
Scaglione ISEE-U	Contribuzione dovuta
ISEE-U ≤ 20.000,00€	€ 0,00. È dovuta la sola Tassa regionale ADSU + bollo
ISEE-U 20.000,01€ - 22.000,00€	Matricole: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,2 + 100,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
	Iscritti anni successivi: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,2 + 300,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 22.000,01€ - 24.000,00€	Matricole: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,5 + 100,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
	Iscritti anni successivi: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,5 + 300,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 24.000,01€ - 26.000,00€	Matricole: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,7 + 100,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
	Iscritti anni successivi: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,7 + 300,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 26.000,01€ - 28.000,00€	Matricole: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,8 + 100,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
	Iscritti anni successivi: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,8 + 300,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 28.000,01€ - 30.000,00€	Matricole: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,9 + 100,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
	Iscritti anni successivi: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 * 0,9 + 300,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 30.000,01€ - 40.000,00€	Matricole: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 + 100,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
	Iscritti anni successivi: (ISEE-U studente - 20.000,00€) * 0,045 + 300,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 40.000,01€ - 60.000,00€	Matricole: (40.000,01-20.000,00€) * 0,045 + (ISEE-U studente - 40.000,00€) * 0,05 + 100,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
	Iscritti anni successivi: (40.000,01-20.000,00€) * 0,045 + (ISEE-U studente - 40.000,00€) * 0,05 + 300,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE > 60.000,00€	Contributo massimo 2.300,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo
→ Per l'applicazione di eventuali esoneri o riduzioni si rinvia alla Sezione 3 del presente Regolamento	

AII. 6D (Rif. Tabella 2 pag. 14 – GRUPPO 2 -IC NON ATTIVI) Corso di LM in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Studenti che nell'A.A. 2020/2021 risultano iscritti in Ud'A da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che NON abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020 o, in caso di iscrizione ad anni successivi al 2°, almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020. Il contributo dovuto è così determinato:

Scaglione ISEE-U	Contribuzione dovuta
ISEE-U ≤ 20.000,00€	600,00€ + Tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 20.000,01€ - 40.000,00€	$(\text{ISEE-U studente} - 20.000,00€) * 0,045 * 1,35 + 300,00€ +$ tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 40.000,01€ - 60.000,00€	$[(40.000,01 - 20.000,00€) * 0,045 + (\text{ISEE-U studente} - 40.000,00€) * 0,05] * 1,35 + 300,00€ +$ tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE > 60.000,00€	Contributo massimo 3.000,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo

→ Per l'applicazione di eventuali esoneri o riduzioni si rinvia alla Sezione 3 del presente Regolamento

AII. 6E (Rif. Tabella 3 pag. 15 – GRUPPO 3 -F.C. ATTIVI - TUTTI I CORSI DI L E LM)

Studenti che nell'A.A. 2020/2021 risultano iscritti in Ud'A da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020. Il contributo dovuto è così determinato:

Scaglione ISEE-U	Contribuzione dovuta
ISEE-U ≤ 20.000,00€	320,00€ + Tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 20.000,01€ - 40.000,00€	$(\text{ISEE-U studente} - 20.000,00€) * 0,045 * 1,45 +$ tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 40.000,01€ - 60.000,00€	$[(40.000,01 - 20.000,00€) * 0,045 + (\text{ISEE-U studente} - 40.000,00€) * 0,05] * 1,45 +$ tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE > 60.000,00€	Contributo massimo 2.900,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo

→ Per l'applicazione di eventuali esoneri o riduzioni si rinvia alla Sezione 3 del presente Regolamento

AII. 6F (Rif. Tabella 3 pag. 15 – GRUPPO 4 -F.C. NONATTIVI - TUTTI I CORSI DI L E LM)

Studenti che nell'A.A. 2020/2021 risultano iscritti in Ud'A da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che NON abbiano conseguito almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2020. Il contributo dovuto è così determinato:

Scaglione ISEE-U	Contribuzione dovuta
ISEE-U ≤ 20.000,00€	340,00€ + Tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 20.000,01€ - 40.000,00€	$(\text{ISEE-U studente} - 20.000,00€) * 0,045 * 1,55 +$ tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE-U 40.000,01€ - 60.000,00€	$[(40.000,01 - 20.000,00€) * 0,045 + (\text{ISEE-U studente} - 40.000,00€) * 0,05] * 1,55 +$ tassa regionale ADSU + imposta di bollo
ISEE > 60.000,00€	Contributo massimo 3.100,00€ + tassa regionale ADSU + imposta di bollo

→ Per l'applicazione di eventuali esoneri o riduzioni si rinvia alla Sezione 3 del presente Regolamento